



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 167 del 23 Dicembre 2019

LEGGI REGIONALI NN. 41-42-43-44-45-46-47 e 48 DEL 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 10.12.2019, N. 41	
Istituzione della "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009" - Concorso internazionale di arte scultorea.....	4
LEGGE REGIONALE 10.12.2019, N. 42	
Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto.....	9
LEGGE REGIONALE 10.12.2019, N. 43	
Istituzione del Concorso regionale "Per non dimenticare le vittime del terrorismo".....	17
LEGGE REGIONALE 10.12.2019, N. 44	
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).....	21
LEGGE REGIONALE 20.12.2019, N. 45	
Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).....	34
LEGGE REGIONALE 20.12.2019, N. 46	
Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile).....	60
LEGGE REGIONALE 20.12.2019, N. 47	
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi relativi agli anni 2015-2016 e 2017 - Dipartimento Agricoltura).....	86
LEGGE REGIONALE 20.12.2019, N. 48	
Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti.....	91



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 41

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 19/2 del 26.11.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2019 N. 41

Istituzione della "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009" - Concorso internazionale di arte scultorea

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Giunta Regionale d'Abruzzo

PRODOTTO DA



Il Presidente della Regione

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in occasione del decennale del sisma che ha colpito la città dell'Aquila il 6 aprile 2009, intende istituire un ricordo permanente di tale tragico evento al fine di commemorarne le 309 vittime ed esprimere solidarietà ai loro familiari nonché di sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema della sicurezza e prevenzione sismica.

Art. 2
(Data e modalità organizzative)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Abruzzo istituisce la "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009" la cui celebrazione è fissata il 6 aprile di ogni anno.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della Giornata di cui al comma 1 ed in particolare:
 - a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del sisma e delle sue vittime, in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime;
 - b) concorre con i soggetti di cui alla lettera a) alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata.

Art. 3
(Concorso internazionale di arte scultorea)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in occasione del decennale del sisma del 6 aprile 2009, indice, entro il 31 dicembre 2019, un Concorso internazionale di arte scultorea per la realizzazione di statue in bronzo in memoria apparente e perenne delle vittime del tragico sisma da posizionare in maniera diffusa e ricorrente nel centro storico dei seguenti Comuni che hanno riportato vittime nel sisma del 2009:
 - a) San Pio delle Camere (5 vittime);
 - b) Fossa (4 vittime);
 - c) Comune di L'Aquila (201 vittime) con le frazioni di Arischia (2 vittime), Bazzano (1 vittima), Paganica (5 vittime), Pianola (2 vittime), Roio (3 vittime), Bagno (2 vittime), Tempera (8 vittime), San Gregorio (8 vittime), Onna (40 vittime);
 - d) Poggio Picenze (5 vittime);
 - e) San Demetrio (3 vittime);
 - f) Tornimparte (2 vittime);
 - g) Lucoli (1 vittima);
 - h) Villa Sant'Angelo (17 vittime).



Il Presidente della Regione

2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce il numero delle statue da realizzare per ciascun Comune e frazione di cui al comma 1, l'ammontare ed il numero dei premi da conferire, nonché la misura del rimborso delle spese agli artisti.
3. L'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente legge è demandata al Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale in collaborazione con gli altri Servizi del Consiglio regionale eventualmente interessati per materia.

Art. 4
(Comitato consultivo)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'espletamento di tutte le attività di cui alla presente legge si avvale della consulenza di un Comitato costituito da:
 - a) un rappresentante dell'Ordine degli architetti;
 - b) il Sindaco dell'Aquila;
 - c) un rappresentante degli altri Comuni che hanno riportato vittime nel sisma del 2009;
 - d) un rappresentante dei familiari delle vittime;
 - e) tre Consiglieri regionali;
 - f) un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
 - g) un rappresentante della Soprintendenza per i beni storici, artistici, ed etnoantropologici dell'Abruzzo (BSAE).
2. La nomina dei componenti di cui alle lettere f) e g) avviene previa convenzione.
3. Il Comitato integrato da un componente esperto in arte scultorea valuta i progetti per la realizzazione delle statue che partecipano al Concorso di cui all'articolo 3.
4. Il Comitato riferisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su ogni aspetto della propria attività.
5. La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta oneri per la Regione, ad esclusione di quanto disposto al comma 6.
6. Al componente di cui al comma 3 è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio debitamente documentate attinenti le attività di cui al presente articolo.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri della presente legge, valutati per l'esercizio 2019 in euro 50.000,00, si provvede con lo stanziamento della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Giornata della memoria sisma 2009 - Concorso internazionale di arte scultorea" del bilancio del Consiglio regionale.
2. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, esercizio 2019:
 - a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di spesa "Giornata della memoria sisma 2009 - Concorso internazionale di arte scultorea" in aumento di euro 50.000,00;



Il Presidente della Regione

- b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di spesa 1109 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in riduzione di euro 50.000,00.
3. Per le annualità successive al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'AQUILA, 10 DIC. 2019


Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

*Il Presidente della Regione*

- a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico;
- b) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.

Art. 3

(Modalità di realizzazione)

1. Le famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità dettate dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentano alla Regione domanda di rimborso.
2. Hanno priorità di accesso al fondo di cui all'articolo 1 le richieste avanzate da soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno alcun reddito;
 - 2) hanno perso il proprio posto di lavoro;
 - 3) hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.
3. Le richieste di contributo devono essere attinenti al rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie regionali accreditate.
4. Le richieste di contributo possono riferirsi anche a spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie accreditate di altre regioni, qualora si renda necessario per elevata complessità di intervento sanitario o per particolare casistica, certificate da specialisti delle strutture sanitarie pubbliche regionali, o qualora sia documentato dalle direzioni sanitarie aziendali che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori, sulla base di evidenze scientifiche, alle necessità di cura che assumono carattere salvavita.
5. I benefici economici sono concessi fino ad esaurimento della somma disponibile, la cui entità è determinata con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di regolamento che stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di accesso ai contributi di cui all'articolo 2.
2. Il Regolamento predisposto dal Servizio della Giunta Regionale competente in materia di Politiche Sociali (di seguito Servizio competente), oltre a soddisfare i criteri di cui all'articolo 3, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a. le istanze devono pervenire entro e non oltre il termine fissato dal Servizio competente;



Il Presidente della Regione

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **10 DICEMBRE 2019, N. 42** "Interventi in favore
delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia
oncologica o sottoposto a trapianto" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Art. 3.

(Soggetti aventi diritto)

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolt  di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacit  complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorit  nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.



Il Presidente della Regione

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo istituisce il concorso “Per non dimenticare le vittime del terrorismo”.
2. Il concorso, rivolto agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione Abruzzo, si propone di favorire l'integrazione tra i popoli al fine di creare le condizioni per una civile convivenza tra di essi, a prescindere dalla professione religiosa, ed ha come scopo quello di combattere tutte quelle forme di prevaricazioni violente messe in atto nei confronti dei diversi, delle donne e dei soggetti deboli.

Art. 2
(Svolgimento del concorso)

1. Il concorso di cui all'articolo 1 si tiene con cadenza annuale e prevede l'assegnazione di borse di studio ai migliori componimenti elaborati dagli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della regione Abruzzo su temi scelti dalla Commissione di cui all'articolo 4.
2. In occasione dell'assegnazione delle borse di studio gli Istituti di cui al comma 1 possono organizzare giornate di approfondimento sulla tematica del terrorismo in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 3 e con il patrocinio del Consiglio regionale.

Art. 3
(Organizzazione del concorso)

1. L'organizzazione del concorso è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che si avvale della consulenza del Comitato “Insieme per Fabrizia” e della collaborazione con l'Istituto G. B. Vico di Sulmona.
2. L'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente legge è demandata al Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale in collaborazione con gli altri Servizi del Consiglio regionale eventualmente interessati per materia.

Art. 4
(Commissione esaminatrice)

1. La valutazione dei componimenti di cui all'articolo 2 è effettuata da una Commissione composta da cinque membri di cui:
 - a) due nominati dal Comitato “Insieme per Fabrizia”;
 - b) due docenti indicati dal Dirigente scolastico dell'Istituto G. B. Vico di Sulmona;
 - c) uno con funzione di Presidente nominato dalla Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo.
2. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito.



Il Presidente della Regione

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2019 la presente legge non comporta oneri a carico della finanza regionale.
2. Per l'anno 2020 alla spesa quantificata in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Concorso regionale per non dimenticare le vittime del terrorismo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2021, al Titolo 1, Missione 01, Programma 01.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede attraverso la rimodulazione delle risorse finanziarie allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del Bilancio del Consiglio regionale 2019-2021.
4. Per le annualità successive al 2020, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'AQUILA , 10 DIC. 2019

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



Il Presidente della Regione

Art. 1

(Variazioni agli stanziamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al fine di ripristinare l'accantonamento obbligatorio del Fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio per l'esercizio 2019 nell'ambito della Missione 20, Programma 2, Titolo 1, determinato in euro 1.568.595,29 in ossequio a quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal principio contabile n. 1, punto 9.11, lettera a), sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 02, capitolo di spesa 321000/1 denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - art. 46 d.lgs. 118/2011" per euro 965.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 01, Programma 04, capitolo di spesa 11465/2 denominato "Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali" per euro 216.928,22;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato "Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 l.r.c." per euro 130.129,65;
 - d) in diminuzione parte spesa: Titolo 0, Missione 00, Programma 00, capitolo di spesa 10 denominato "Disavanzo applicato 2014 da piano di rientro" - parte riaccertamento straordinario - per euro 617.942,13.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 2/2019)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2020) è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi dello specifico elenco allegato alla legge regionale di bilancio e nei nuovi capitoli di bilancio istituiti nel corso dell'esercizio finanziario, individuati come spese obbligatorie in quanto rientranti nelle tipologie di spese elencate nel comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 118/2011."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 2/2019)

1. L'articolo 12 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:



Il Presidente della Regione

"Art. 12

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo I della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - per un importo pari a euro 1.568.595,29 per l'esercizio finanziario 2019, ad euro 1.260.820,66 per l'esercizio finanziario 2020 e ad euro 1.174.840,94 per l'esercizio finanziario 2021. È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo II della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - per un importo pari ad euro 152,67 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 2/2019)

1. L'articolo 14 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Fondo rischi da contenzioso)

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo I della spesa, del Fondo Rischi da contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivanti da contenzioso in atto per un importo pari a euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, euro 1.960.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, euro 2.960.000,00 per l'esercizio finanziario 2021."

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2019/2021 e agli allegati alla l.r. 2/2019)

1. Alla Nota Integrativa allegata al bilancio di previsione della Regione Abruzzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della l.r. 2/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il paragrafo 3.4 "Accantonamenti al fondo rischi spese legali (Rif. Principio Contabile n. 2. p.to 5.2 lett. h)" è sostituito con quello riportato nell'allegato 1 alla presente legge al fine di adeguarne i contenuti alle modifiche contenute nell'articolo 2;
 - b) il paragrafo 12.1 "Disavanzo Presunto" contenente le tabelle previste dal punto 9.11.7 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011 è sostituito con quello riportato nell'allegato 2 alla presente legge.



Il Presidente della Regione

2. L'allegato al bilancio di previsione della Regione Abruzzo di cui alla lettera m) previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 2/2019 è sostituito dall'allegato 3 alla presente legge.

Art. 6
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Giunta Regionale 1^a e 2^a Abruzzo

ALLEGATO 2


12.1 Disavanzo presunto

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE N	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (a) ⁽¹⁾	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (b) ⁽²⁾	DISAVANZO NEL RIPIANO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2018 ⁽⁴⁾ (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	305.242.577,10	275.228.743,26	30.116.586,65	25.544.172,01	-
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					-
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					-
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013	162.969.695,96	162.969.695,96	-	0	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	83.677.437,85	79.273.362,18	4.404.075,67	4.404.075,67	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 ⁽⁶⁾					-
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Totale	551.889.710,91	517.471.801,40	34.520.662,32	29.948.247,68	-



Giunta Regionale d'Abruzzo

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 - N+3	COMPOSIZIONE E DISAVANZO presunto AL 31/12/2018 (7)	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2019 (8)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)	275.228.743,26	25.544.172,01	25.544.172,01	25.544.172,01	25.544.172,01
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre	162.969.695,96	0	0	0	0
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	79.273.362,18	4.404.075,67	4.404.075,67	4.404.075,67	4.404.075,67
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N(6)					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					
Totale	517.471.801,40	29.948.247,68	29.948.247,68	29.948.247,68	29.948.247,68




Giunta Regionale d'Abruzzo

ALLEGATO 3

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Totale I)	(+)	3.018.339.217,60	3.014.674.217,60	2.990.663.605
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	2.443.590.224,17	2.443.590.224,17	2.443.590.224
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		574.748.993	571.083.993	547.073.371
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	114.949.795,69	114.216.796,69	109.414.674,16
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	137.275.692,02	137.709.026,90	135.152.397,44
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0	0	0
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	4.038.173,30	4.038.173,30	4.038.173,30
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0	0	0
I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	1.172.001,40	0	0
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	9.057.764,00	9.057.764,00	9.057.764,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I-L)		16.134.203,23	18.472.639,51	20.718.132,58
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.000.693.612,54	922.462.375,22	835.160.226,83
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0	0	0
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	0	0	0
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE				
DEBITO POTENZIALE				
0				



Giunta Regionale d'Abruzzo

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	12.687.507,07	12.687.507,07	12.687.507,07
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	8.649.333,77	8.649.333,77	8.649.333,77
	4.038.173,30	4.038.173,30	4.038.173,30





Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'AQUILA , 10 DIC, 2019


Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **10 DICEMBRE 2019, N. 44**

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2019, N. 2

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 9

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione del titolo I della spesa nell'ambito della missione 20, programma 01, e' autorizzata l'iscrizione del fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 1.937.278,64 nell'esercizio finanziario 2019, di euro 1.937.278,64 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 2.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.
2. **Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi dello specifico elenco allegato alla legge regionale di bilancio e nei nuovi capitoli di bilancio istituiti nel corso dell'esercizio finanziario, individuati come spese obbligatorie in quanto rientranti nelle tipologie di spese elencate nel comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 118/2011.**

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **10 DICEMBRE 2019, N. 44** "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021)" sono i seguenti:*

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 46

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, e' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo.
3. E' data facolta' alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.

Art. 48

(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
 - a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonche' quelle cosi' identificative per espressa disposizione normativa;
 - b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita';
 - c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalita' e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilita' di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.
3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalita' indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonche' dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2019, N. 2

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 3

(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2019-2021)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2019-2021 si compone dei seguenti prospetti:
 - a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unita' di voto);
 - b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unita' di voto) e titoli;
 - c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2019-2021;
 - d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2019-2021;
 - e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2019-2021;
 - f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
 - g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
 - h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
 - i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - n) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - o) elenco concernente le spese obbligatorie;

- p) elenco concernente le spese impreviste;
 - q) nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
 - r) relazione del Collegio dei revisori.
2. Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione finanziario 2019-2021:
- a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 118/2011;
 - b) l'elenco dei "Fondi vincolati statali e comunitari";
 - c) l'elenco dei "Fondi vincolati regionali".
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
- a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
 - b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale e' allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e' articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) costituiscono allegati al bilancio di previsione finanziario 2019-2021:
- a) Verbale di Consiglio regionale n. 105/1 del 22.12.2017 (Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014. Piano di rientro - articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015 - Modifica ed integrazione della deliberazione di G.R. n. 826/C dell'11 dicembre 2016);
 - b) Verbale di Consiglio regionale n. 114/2 del 31.12.2018 (Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015. Piano di rientro - articolo 1, comma 779 e seguenti, L. 205/2017).



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 45

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 19/8 del 26.11.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019 N. 45

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



Il Presidente della Regione

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano sulla proposta per l'attuazione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica, Repertorio Atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008 (di seguito "Intesa Stato-Regioni sul riordino dei Consorzi di bonifica"), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, quali enti pubblici economici a struttura associativa, retti dai propri statuti, sono tenuti ad informare l'esercizio delle proprie funzioni ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.
3. L'attività di bonifica si informa, altresì, al principio dell'Unione europea di precauzione ed al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2
(Gestione in forma associata di attività)

1. Al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), i Consorzi di bonifica gestiscono in forma associata almeno le seguenti attività:
 - a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
 - b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l'istituzione di una centrale unica di committenza;
 - c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditorî vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
 - d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;



Il Presidente della Regione

- e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
 - f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
 - g) tenuta del catasto consortile.
2. L'Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue regionale (di seguito "ANBI regionale") svolge funzioni di coordinamento al fine dello svolgimento delle attività in forma associata di cui al comma 1.
 3. Per la gestione associata delle attività di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica utilizzano le strutture e le risorse umane disponibili, senza determinare ulteriori oneri a carico della contribuenza consortile.
 4. Le attività, escluse dall'esercizio in forma associata, rimangono in capo ai singoli Consorzi, ferma restando la facoltà, da parte degli stessi, di estendere tale modalità di gestione ad attività ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1.
 5. I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma associata sono definiti attraverso specifiche convenzioni sottoscritte dai Consorzi di bonifica che applicano tale modalità di gestione delle attività.
 6. Al fine di assicurare omogeneità nella definizione dei profili organizzativi e gestionali di cui al comma 5, lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i Consorzi medesimi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 7. La gestione associata delle attività di cui al comma 1 è realizzata entro centoventi giorni dall'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 6.
 8. La gestione associata di attività ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 1 è realizzata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione di specifici atti integrativi alle convenzioni, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i medesimi Consorzi.
 9. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 6 e gli atti integrativi di cui al comma 8 sono inviate, prima della loro adozione e sottoscrizione, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia perché esprima parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.
 10. Le economie derivanti dalla gestione associata delle attività, delle quali è data specifica evidenza da parte dei Consorzi nel rapporto di cui all'articolo 21, comma 2, sono destinate alla riduzione degli oneri posti a carico della contribuenza e all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica.

Art. 3

(Convenzioni con gli imprenditori agricoli, collaborazione, concertazione e accordi di programma)

1. Allo scopo di rendere efficiente la gestione e valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, possono affidare i lavori di propria competenza



Il Presidente della Regione

agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

2. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso territorio, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.
3. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi, e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.
4. Le disposizioni del comma 3 possono essere applicate anche per i territori non ricompresi nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento purché gli interventi siano coerenti con le finalità consortili definite nella presente legge.

Art. 4

(Organi consorziali)

1. Gli Organi dei Consorzi di bonifica sono:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Comitato amministrativo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Revisore unico.

Art. 5

(Assemblea dei consorziati)

1. Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
2. Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al comma 3.
3. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.
4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.



Il Presidente della Regione

5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 6

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e quelle definite nello Statuto del Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei consorziati.
3. Per assicurare la rappresentanza pubblica nei Consorzi di bonifica, fanno parte di ciascun Consiglio di amministrazione tre membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra cittadini con esperienza in campo tecnico o amministrativo, elettori nei Comuni che ricadono nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento.
4. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale.
5. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni.
6. Il Consiglio di amministrazione comunica al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura (di seguito Dipartimento competente) la data delle elezioni consortili almeno novanta giorni prima.
7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, con voto consultivo e a titolo gratuito, quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale.
8. In osservanza dell'Intesa Stato-Regioni sul riordino dei consorzi di bonifica, possono avere diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico non più di tre componenti il Consiglio di amministrazione, individuati ai sensi della presente legge nei membri del Comitato amministrativo. Gli altri rappresentanti dei consorziati possono aver riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, ovvero il rimborso delle spese di viaggio soltanto se previamente autorizzate e debitamente documentate.
9. Sono rimborsate le spese di viaggio se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di bonifica.
10. La quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza è stabilita dall'articolo 14.



Il Presidente della Regione

12. Sono ammessi all'elezione anche i contrassegni che presentano liste in una singola sezione.
13. Ad ogni lista sezionale che ha raggiunto il limite del cinque per cento è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti, calcolato secondo il metodo d'Hondt:
 - a) si divide il totale dei voti validi di ogni lista sezionale per 1, 2, 3, e di seguito fino al numero di seggi sezionali da assegnare, e si attribuiscono i seggi disponibili in base ai quozienti elettorali così ottenuti seguendo un ordine decrescente;
 - b) in caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista;
 - c) in caso di parità di voti di lista il seggio viene assegnato al candidato più anziano di età.
14. Nell'ambito di ciascuna lista sezionale sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
15. In mancanza di candidati per una sezione, il numero dei consiglieri ad essa spettante è attribuito alla sezione con più voti totali, fino ad un massimo di due.
16. I consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista sezionale; in assenza si procede alla nomina del candidato non eletto della lista di altra sezione recante lo stesso contrassegno, se presente, col maggior numero di voti di lista; altrimenti, al candidato non eletto della lista sezionale con il quoziente più alto tra quelli non utili all'assegnazione del seggio ai sensi del comma 13.
17. In caso di impossibilità alla sostituzione ai sensi del comma 16 della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.
18. In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono valori minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica sono valide se i consorziati partecipanti al voto, in almeno una delle tre sezioni, sono almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o rappresentano il dieci per cento della contribuzione nella relativa sezione.
19. Se non si raggiunge il quorum di cui al comma 18, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, con il compito, in particolare, di indire nuove elezioni entro un anno dal commissariamento.
20. Se le votazioni non hanno avuto luogo o non sono valide, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta e valuta, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la possibilità di ricorrere alla fusione del Consorzio, ovvero provvede a far indire nuove elezioni, sentita la Commissione consiliare competente.
21. I verbali relativi alle operazioni elettorali sono inviati al Dipartimento competente entro tre giorni dalla data di svolgimento delle elezioni e contestualmente pubblicati nell'albo consortile.
22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 21 gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali sono presentati al Dipartimento competente, che decide in merito, su parere della Commissione consiliare competente.



Il Presidente della Regione

Art. 8
(Incandidabilità)

1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:
 - a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - b) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - c) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - e) i dipendenti del Consorzio di bonifica;
 - f) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
 - g) coloro che hanno con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
 - h) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del consorzio;
 - i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
 - j) Parlamentare nazionale o europeo;
 - k) Consigliere o Assessore regionale;
 - l) Sindaco e Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
 - m) Consigliere di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
 - n) Presidente della Camera di Commercio;
 - o) Amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o società partecipate dalla Regione.
2. Le cause di cui al comma 1 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

Art. 9
(Elezioni del Comitato amministrativo)

1. Il Consigliere anziano per età convoca il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
2. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge il Comitato amministrativo, composto dal Presidente e da altri due membri, di cui uno con funzione di Vicepresidente. Può far parte del Comitato amministrativo solo uno dei componenti nominati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i membri in carica del Consiglio di amministrazione. I restanti due membri sono eletti con un'unica votazione nell'ordine del maggior numero di voti riportati; è eletto Vicepresidente il candidato che, in detta votazione, consegue il maggior numero di voti. In ogni caso a parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Comitato amministrativo ha durata pari a quella del Consiglio di amministrazione ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.



Il Presidente della Regione

5. Per il computo della durata massima non viene considerata la durata degli incarichi svolti e in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
6. La quantificazione dei compensi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e al membro eletto in seno al Consiglio di amministrazione è stabilita dall'articolo 14.

Art. 10
(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; in caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono temporaneamente assolte dal Consigliere più anziano di età, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.
3. Se per qualsiasi motivo il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convocano, entro trenta giorni, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Art. 11
(Mozione di sfiducia)

1. Nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio, avverso il Presidente può essere proposta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica; la mozione, motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri proponenti, è inoltrata al Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente del Consorzio ne dispone l'immediata trasmissione ai componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio per la discussione della mozione non oltre quindici giorni e non prima di cinque giorni lavorativi dal suo deposito presso gli uffici.
3. Nella seduta fissata, il Consiglio di amministrazione, previa discussione, provvede alla votazione palese della mozione di sfiducia.
4. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, in caso di sfiducia, decade anche il Vice Presidente e anche il terzo membro del Comitato amministrativo. Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione provvede ad eleggere le cariche sfiduciate con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 12
(Gestione Commissariale)

1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

*Il Presidente della Regione***Art. 13**
(Revisore unico)

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. In ciascun Consorzio il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dalle leggi vigenti e dallo Statuto, anche collaborando con il Presidente del Consorzio.
3. Il Revisore unico controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio; esamina e vista trimestralmente il conto di cassa; in qualsiasi momento il Revisore unico può svolgere attività di ispezione e controllo amministrativo-contabile.
4. Il Revisore unico trasmette mensilmente al Presidente del Consorzio i risultati delle sue attività e relaziona trimestralmente al Dipartimento competente sugli esiti dell'attività svolta, nonché alla Commissione consiliare competente in esito a specifica richiesta; riferisce al Presidente del Consorzio e al Dipartimento competente in merito alle ispezioni svolte, entro cinque giorni dallo svolgimento delle stesse.
5. Il Revisore unico, se accerta gravi e documentate irregolarità, chiede al Presidente del Consorzio di convocare il Consiglio di amministrazione.
6. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Consorzio di bonifica.
7. L'incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di società partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non può avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica.
8. La quantificazione del compenso spettante al Revisore unico è stabilita dall'articolo 14.

Art. 14
(Compensi e gettoni di presenza)

1. I Consorzi determinano autonomamente i compensi per il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere eletto nel Comitato amministrativo nella misura massima rispettivamente del trenta per cento, del dieci per cento e del cinque per cento dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale.
2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo, non può essere superiore per ogni seduta giornaliera all'importo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Il Presidente della Regione

dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi."

2. Il comma 1-quinquies dell'articolo 11 della l.r. 36/1996 è sostituito dal seguente:

"1-quinquies. In materia di protezione civile:

- a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;
- b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche."

3. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 11 della l.r. 36/1996 sono inseriti i seguenti:

"1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.
1-otties. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento."

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 42/2012)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42 (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica) è inserita la seguente:

"c bis) le discenderie di epoca romana (cunicoli di Claudio) in quanto ancora strutturalmente funzionali all'emissario sotterraneo come sfiatatoi."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 42/2012 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Regione Abruzzo, anche nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), può affidare la propria rappresentanza in capo al Consorzio di Bonifica Ovest, conferirgli l'incarico di redigere proposte di disciplinare o regolamento e autorizzare l'impiego di personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire la valorizzazione di carattere storico, archeologico, monumentale, culturale, paesaggistico e ambientale delle infrastrutture di cui all'articolo 1."

*Il Presidente della Regione*

Art. 18

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2013)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e altre disposizioni normative) sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La procedura prevista al comma 1 non trova applicazione per il reclutamento del personale avventizio stagionale, cui si applica quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
1-ter. Per il reclutamento del personale è in ogni caso privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane."
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2013 è sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi, per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei consorzi. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di bonifica, a tutti gli effetti di legge possono essere redatti e sottoscritti dai dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria, diploma di geometra, perito agrario o agrotecnico."

Art. 19

(Modifiche statutarie)

1. I Consorzi di bonifica uniformano ed adeguano i propri statuti alle previsioni della presente legge, sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento competente, definito in raccordo con l'ANBI regionale e approvato dalla Giunta.
2. In applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione, gli statuti individuano le competenze riconducibili, rispettivamente, al Presidente ed al Consiglio di amministrazione ed alla struttura tecnica ed amministrativa del Consorzio di bonifica.
3. Gli statuti dei Consorzi di bonifica, compresi quelli adeguati ai sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento competente per la successiva approvazione ai sensi dell'articolo 15.
4. Gli statuti consortili sono pubblicati a cura del Dipartimento competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sono resi disponibili sul sito istituzionale dei Consorzi di bonifica.

Art. 20

(Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con



Il Presidente della Regione

comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spetta assicurare la gestione transitoria per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
 - b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge;
 - c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni;
 - d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane;
 - e) indire nuove elezioni consortili.
2. Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.
 3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
 4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla notifica della nomina salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali.
 5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.
 6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.
 7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.
 8. I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilità di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, né possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale.
 9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.
 10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del d.lgs. 267/2000, relativa allo status degli amministratori locali.



Il Presidente della Regione

11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
12. I Commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.

Art. 21

(Valutazione risultati conseguiti)

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari in merito all'attuazione della presente legge, attraverso la presentazione di una relazione che evidenzia, in particolare, i risultati conseguiti dai Consorzi di bonifica riguardo a:
 - a) realizzazione di economie di gestione;
 - b) ottimizzazione delle attività comuni svolte in forma associata;
 - c) riduzione degli oneri a carico della contribuzione.
2. Per l'assolvimento dell'attività valutativa di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, per il tramite dei Presidenti o Commissari, forniscono al Dipartimento competente, entro il 31 maggio di ogni anno, un dettagliato rapporto, unitamente ad un elaborato predisposto dal revisore unico contenente pertinenti analisi e valutazioni relative ai risultati conseguiti, che dia evidenza di quanto indicato al comma 1. anche con dati e informazioni relativi:
 - a) alle disposizioni sulla governance dei Consorzi di bonifica, con specifico riferimento ai risparmi di risorse pubbliche derivanti anche dall'applicazione dell'articolo 11, sui compensi e gettoni di presenza;
 - b) alla gestione in forma associata di attività, con evidenza degli elementi contenuti nelle convenzioni e negli eventuali atti integrativi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, nonché delle economie derivanti dalla stessa, come indicate dall'articolo 2, comma 10;
 - c) alle ulteriori attività di cui agli articoli 16 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1996) e 17 (Modifiche alla l.r. 42/2012) assegnate ai Consorzi di bonifica, con particolare riferimento agli interventi urgenti e indifferibili e alle attività di pronto intervento in materia di protezione civile.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
4. Lo schema di rapporto di cui al comma 2 è approvato con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale, in raccordo con i Consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

(Trasparenza e Integrità)

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, i Consorzi di bonifica applicano modalità e procedure improntate alla trasparenza, all'imparzialità e alla buona



Il Presidente della Regione

- amministrazione, assicurando il puntuale rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.
2. Per garantire la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, i Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti attraverso:
 - a) la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni aventi rilevanza esterna;
 - b) il costante aggiornamento di tutti i dati e di tutte le informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio;
 - c) nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'accesso agli atti e ai documenti riguardanti le attività, i servizi e le opere gestite.
 3. I Consorzi di bonifica sono tenuti a fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, i dati e le informazioni necessarie ad alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione, assicurando, altresì, il puntuale adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.
 4. Il diritto all'accesso civico è esercitato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal pertinente regolamento consortile.
 5. La mancata osservanza degli obblighi previsti dai commi 2 e 3 è contestata dall'organo vigilante che intima al Consorzio di sanare l'inadempienza entro e non oltre novanta giorni dalla contestazione; in caso di mancato adempimento, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che, a spese del Consorzio, adempie alle prescrizioni imposte.

Art. 23

(Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i Consorzi di bonifica integrano la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. I Consorzi di bonifica adottano, altresì, il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una costante verifica dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli organi del consorzio;
 - b) la corretta gestione e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.
3. Il controllo di gestione verifica, in particolare:
 - a) la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici, anche in relazione all'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
 - c) l'efficienza dei processi di attivazione, di gestione dei servizi e delle attività, anche in forma associata.



Il Presidente della Regione

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rinvenienti dagli oneri di contribuenza che risultano dal piano annuale di riparto.
5. I Consorzi di bonifica possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per ripianare disavanzi di amministrazione concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché correlate ad investimenti già realizzati o in corso di realizzazione, previa comunicazione alla Giunta. La comunicazione è corredata di una relazione dimostrativa della consistenza degli investimenti; la Giunta può opporre diniego motivato entro quindici giorni dalla data di notifica della richiesta.

Art. 24
(Incarichi dirigenziali)

1. I dirigenti dei Consorzi di bonifica, in tutte le articolazioni previste dalla contrattazione nazionale, sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, comunque rinnovabili; tale durata si applica anche al personale interno promosso ai ruoli dirigenziali.
2. Il Consiglio di amministrazione affida ai dirigenti obiettivi certi e misurabili, in applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di programmazione e controllo e quelle di gestione e di attuazione, richiamato dall'articolo 19, comma 2.
3. I dirigenti sono valutati anche sulla base dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di economie di gestione, di ottimizzazione dei servizi resi ai consorziati, di riduzione degli oneri di contribuenza.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti, l'incarico dirigenziale è soggetto a revoca prima della naturale scadenza.

Art. 25
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel regio decreto 215/1933.

Art. 26
(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 27
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica);



Il Presidente della Regione

- b) articolo 8 della l.r. 36/1996;
- c) articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni).

Art. 28
(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'AQUILA , 20 DIC, 2019

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 20 DICEMBRE 2019, N. 45

"Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica.

Art. 8

(Validità delle votazioni)

1. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 195-BIS, COMMA 6, L.R. 26 APRILE 2004, N. 15].
2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 195-BIS, COMMA 6, L.R. 26 APRILE 2004, N. 15].
3. [Ove le votazioni non abbiano avuto luogo o non siano valide, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale e valuta, sentita la 3a Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni, la possibilità di fusione del consorzio, ovvero provvede a far indire dai Commissari regionali, sentita la 3a Commissione consiliare, nuove elezioni].

Art. 11

(Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. Fermo restando la competenza dell'Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183 del 1989 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15 della legge n. 142 del 1990, in attuazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all'art. 9, i Consorzi di bonifica esercitano le funzioni relative a:
 - a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;
 - b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
 - c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità montane, Province, Regione, consorzi o società tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione;
 - d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;
 - e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;

- f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti "con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all'obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata;
- g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'Autorità di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze.
- 1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarità dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento:
- a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;
- b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
- c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;
- d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;
- e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;
- f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;
- g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;
- h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari;
- h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;**
- h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi.**
- 1-ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono:
- a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006.
- 1-quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:
- a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del d.lgs. 152/2006;
- b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;
- c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;
- d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi.
- 1-quinquies. In materia di protezione civile:**
- a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;
- b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche.

1-sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell'articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.

1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.

1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento.

2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 3, L.R. 16 LUGLIO 2013, N. 19]

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 42

Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica.

Art. 1
(Finalità)

1. Per la salvaguardia degli insediamenti civili, agricoli, industriali e tecnologici insistenti nell'alveo dell'ex lago del Fucino, la Regione Abruzzo garantisce la gestione, compresa la completa, funzionale e permanente manutenzione delle infrastrutture di bonifica esistenti nella predetta area e consistenti:
 - a) nella canalizzazione principale: Canale Allacciante, Canali Collettori, Fiume Giovenco - Tratto interno Fucino, Fosso n. 15, Fosso n. 38;
 - b) nelle idrovore di Borgo Ottomila;
 - c) nell'Emissario di Incile;

c-bis) le discenderie di epoca romana (cunicoli di Claudio) in quanto ancora strutturalmente funzionali all'emissario sotterraneo come sfatatoi.
2. Tali funzioni, svolte in precedenza e per le rispettive competenze dalla soppressa Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, (ARSSA) e dal Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri - Garigliano, sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2
(Gestione opere di bonifica)

1. Con la soppressione dell'ARSSA, la gestione delle infrastrutture di bonifica di cui all'articolo 1, insistenti nell'alveo dell'ex lago del Fucino e già di competenza della citata Agenzia, viene trasferita al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano con sede in Avezzano.
 2. Per l'esercizio delle funzioni trasferite al Consorzio di Bonifica Ovest, la Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, stipula apposita Convenzione con il Consorzio predetto.
- 2-bis. La Regione Abruzzo, anche nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), può affidare la propria rappresentanza in capo al Consorzio di Bonifica Ovest, conferirgli l'incarico di redigere proposte di disciplinare o regolamento e autorizzare l'impiego di personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire la valorizzazione di carattere storico, archeologico, monumentale, culturale, paesaggistico e ambientale delle infrastrutture di cui all'articolo 1.**

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 19

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e altre disposizioni normative.

Art. 4
(Semplificazione amministrativa)

1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l'entrata in vigore della presente legge la stessa procedura è adottata dagli attuali Consorzi.
- 1-bis. La procedura prevista al comma 1 non trova applicazione per il reclutamento del personale avventizio stagionale, cui si applica quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.**
- 1-ter. Per il reclutamento del personale è in ogni caso privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane.**

2. **Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi, per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei consorzi. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di bonifica, a tutti gli effetti di legge possono essere redatti e sottoscritti dai dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria, diploma di geometra, perito agrario o agrotecnico.**

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2017, N. 38

Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni.

Art. 7

(Norme sui comandi, distacchi e trasferimenti dei dipendenti dei consorzi di bonifica)

- [1. Al fine di razionalizzazione degli organici e per motivate esigenze, i dipendenti dei consorzi di bonifica possono essere trasferiti, su domanda, presso un altro consorzio operante sul territorio regionale. La cessione del contratto di lavoro in essere si perfeziona con il consenso dei due consorzi di bonifica e del dipendente interessato al trasferimento. Il dipendente trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza.
2. I dipendenti dei consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale possono essere distaccati o comandati a prestare servizio presso le strutture della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti strumentali della regione di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto della Regione.
3. Il provvedimento di autorizzazione al distacco o comando e' assunto dal direttore del consorzio di bonifica presso il quale presta servizio il dipendente da distaccare o da porre in comando, previa espressa e motivata richiesta formulata dal dirigente apicale della struttura organizzativa presso la quale il dipendente prestera' il temporaneo servizio e del medesimo dipendente.
4. Gli oneri restano a carico del consorzio di bonifica in caso di distacco autorizzato in ragione dell'interesse dello stesso consorzio; sono a carico dell'amministrazione che richiede il comando tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro del quale giuridicamente e' titolare il consorzio, nonche' quelli ulteriori eventualmente spettanti in applicazione di vigenti contratti collettivi di lavoro o disposizioni legislative.
5. Sia il distacco che il comando hanno durata prestabilita e sono revocabili in ogni tempo su disposizione del consorzio di bonifica in caso di distacco o dell'amministrazione che utilizza il dipendente in caso di comando. Alla cessazione il dipendente del consorzio riassume le funzioni precedentemente svolte o viene assegnato a diverso incarico in ragione delle esperienze professionali maturate.
6. Gli oneri relativi al comando di personale dal consorzio di bonifica ad una delle amministrazioni di cui al comma 2 rientrano nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli ulteriori limiti eventualmente disposti da normative nazionali e regionali.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari. A tal fine il personale trasferito, comandato o distaccato non puo' essere rimpiazzato, temporaneamente o definitivamente. Nel caso di trasferimento, e' consentita la sostituzione solo con le risorse umane eventualmente previste nell'ambito delle programmazioni per il reclutamento approvate nel rispetto e nei limiti della normativa vincolistica vigente per tempo.]

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 20 DICEMBRE 2019, N. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)" sono i seguenti:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

Nuove norme per la bonifica integrale.

Art. 62

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.

Qualora il provvedimento riguardi anche consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale e' promosso dal ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con gli altri ministeri competenti.

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262

Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2135

(Imprenditore agricolo)

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 34

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 24

(Trattamento economico)

(OMISSIS)

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 15

(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 112

(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 6

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Codice dei contratti pubblici.

Art. 37

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

(OMISSIS)



Il Presidente della Regione

CAPO I

Agenzia regionale di protezione civile

Art. 1

(Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)

1. Al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli eventi emergenziali come definiti dall'articolo 7 del medesimo decreto, è istituita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale e dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, preposta ad attività specifiche di interesse pubblico.
2. L'Agenzia, con sede in L'Aquila, è dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale che esercita su di essa poteri di vigilanza e controllo.
3. Il Presidente della Giunta regionale impartisce direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione ad eventuali stati di crisi o di emergenza.
4. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale predispone un testo unico in materia di protezione civile regionale. Nelle more dell'approvazione del testo unico, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile) e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge e con quelle contenute nel d.lgs. 1/2018.

Art. 2

(Funzioni dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è preposta allo svolgimento delle attività tecnico-operative, di coordinamento, controllo e vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale, provvedendo, altresì, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.
2. L'Agenzia svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagine, vigilanza e coordinamento necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, una preordinata ed efficiente organizzazione delle risorse disponibili finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, il coordinamento degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale.



Il Presidente della Regione

3. L'Agenzia svolge, in particolare, le seguenti funzioni in materia di protezione civile:
- a) elaborazione dei piani e programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi, in armonia con gli indirizzi nazionali;
 - b) espletamento delle incombenze di carattere tecnico, amministrativo, professionale o organizzativo, indispensabili per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei predetti programmi e piani;
 - c) attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi;
 - d) attività connesse all'organizzazione, alla valorizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;
 - e) rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile, con le Prefetture, con le strutture operative e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di Protezione civile;
 - f) azioni di supporto ai soggetti preposti all'attuazione degli interventi urgenti;
 - g) organizzazione e gestione dei turni di reperibilità;
 - h) realizzazione di periodiche iniziative di formazione, informazione, diffusione della conoscenza e della cultura di Protezione civile rivolte ai cittadini, con particolare attenzione alle realtà scolastiche;
 - i) gestione delle attività di competenza regionale tecniche, amministrative e contabili, ivi comprese le contabilità speciali di cui all'articolo 27 del d.lgs. 1/2018, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018;
 - j) attività inerenti l'attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
4. L'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti, degli enti regionali, delle agenzie e delle aziende regionali che svolgono interventi o attività riconducibili nell'ambito della protezione civile. Detti soggetti sono tenuti a fornire alla stessa, a titolo gratuito, i dati in loro possesso. In particolare, per gli aspetti inerenti i rischi di cui all'articolo 7, comma 3, nonché per quelli inerenti eventuali rischi di tipo chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale e igienico-sanitario, l'Agenzia si avvale delle informazioni provenienti dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo), per l'eventuale assistenza alla popolazione in caso di emergenza.
5. L'Agenzia utilizza gli elementi conoscitivi disponibili ed acquisisce collaborazioni scientifiche od operative, ove non disponibili all'interno della Regione, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con le Università, i centri di ricerca, gli enti locali, gli ordini professionali e le organizzazioni di volontariato abruzzesi.

Art. 3
(Organi dell'Agenzia)

1. Organi dell'Agenzia sono:
- a) il Direttore;
 - b) il Revisore legale.



Il Presidente della Regione

Art. 4

(Direttore dell'Agenzia)

1. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale e dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 4/2009. L'incarico è conferito ai dirigenti di ruolo della Regione Abruzzo ovvero ai soggetti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in ogni caso in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);
 - b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il Direttore dirige le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della sua conformità agli atti di indirizzo della Giunta regionale, con particolare riguardo al Programma annuale di attività dell'Agenzia di cui all'articolo 12. In particolare al Direttore compete:
 - a) la rappresentanza legale dell'Agenzia;
 - b) l'attuazione delle attività previste nel Programma annuale di cui all'articolo 12;
 - c) il raccordo con le altre strutture regionali, ivi incluse quelle sanitarie di emergenza, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - d) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile, anche articolata in colonne mobili provinciali;
 - e) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, l'istituzione e la localizzazione dei Centri di Assistenza di Pronto Intervento (CAPI) di cui all'articolo 10, unitamente all'indicazione delle specifiche modalità per la gestione e l'uso dei materiali e dei mezzi di pronto intervento;
 - f) la predisposizione della proposta del Programma annuale di attività dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12;
 - g) l'adozione dei documenti contabili di cui al comma 3 dell'articolo 16;
 - h) la stipula di convenzioni con le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 13 del d.lgs. 1/2018.
3. Al Direttore si applicano le disposizioni normative e amministrative applicabili ai direttori regionali in merito al conferimento ed alla durata dell'incarico, alle responsabilità, all'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico. Il trattamento economico del Direttore è parificato a quello degli altri Direttori regionali.

Art. 5

(Revisore legale dell'Agenzia)

1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della l.r. 4/2009. Il Revisore dura in carica tre anni.



Il Presidente della Regione

Art. 7

(Centro Funzionale d'Abruzzo)

1. Presso l'Agenzia opera il Centro Funzionale d'Abruzzo, per il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 1/2018, istituito dalla legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).
2. Il Centro Funzionale d'Abruzzo è Struttura di alta specializzazione e svolge attività di accentramento e integrazione di tutti i dati strumentali e di monitoraggio su scala regionale, di previsione di scenari di rischio meteo-idrologico, ambientale, di allertamento e di supporto decisionale al Sistema di Protezione Civile regionale e nazionale per tutte le tipologie di rischio.
3. Il Centro Funzionale d'Abruzzo opera nell'ambito della rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del 27 febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo gli standard tecnici e operativi dettati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile come centro funzionale multirischio di protezione civile, svolgendo funzioni tecnico-scientifiche di accentramento e integrazione di tutti i dati strumentali, di osservazione e monitoraggio disponibili sul territorio regionale e utili alla elaborazione di scenari di previsione, di rischio e di danno per le seguenti tipologie di rischio/evento:
 - a) rischio meteorologico;
 - b) rischio idrologico ed idraulico;
 - c) rischio nivologico e valanghivo;
 - d) rischio incendi boschivi.
4. L'organizzazione del Centro Funzionale è disciplinata dall'atto di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8

(Sala Operativa Regionale - SOR)

1. Presso l'Agenzia è istituita la "Sala Operativa Regionale (SOR)" con sede centrale a L'Aquila e un presidio operativo di supporto a Pescara, quale centro tecnico di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione. E' presidiata h12 tutti i giorni della settimana, salvo passare in configurazione h24 in caso di eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018 oppure, su decisione del Dirigente del Servizio competente, sentito il Direttore, in previsione o in fase di manifestazione di complessi eventi emergenziali di protezione civile. La SOR è presidiata da personale interno all'Agenzia e da personale volontario appartenente alle organizzazioni regionali di volontariato, anche mediante la sottoscrizione di specifiche forme di collaborazione o convenzionamento.
2. La SOR è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è dotata delle opportune strumentazioni tecnologiche. La stessa



Il Presidente della Regione

assicura, in particolare:

- a) l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione ed il costante aggiornamento dei dati inerenti la pianificazione di emergenza in collaborazione con il Centro Funzionale d'Abruzzo;
 - b) il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con il Centro Funzionale d'Abruzzo, e, in base alle necessità, con le Strutture, anche periferiche, dei Dipartimenti della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle amministrazioni locali, con le strutture del Comando regionale dei Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco, con le sedi delle Aziende sanitarie locali, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC), in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di dati e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi di Protezione Civile.
3. La Sala operativa è altresì fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilità.
4. In situazioni di emergenza, la SOR assicura il necessario supporto tecnico ed organizzativo per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive assunte dal Presidente della Regione o dal Direttore dell'Agenzia quale suo delegato e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti. Può avvalersi del personale delle strutture tecniche regionali competenti, degli enti, delle agenzie e delle aziende regionali, nonché del personale delle strutture ed Enti coinvolti nelle emergenze di protezione civile, in apposite postazioni nella SOR attivabili mediante protocolli di intesa.
5. In attuazione delle specifiche direttive nazionali, al fine di garantire l'integrazione, in situazioni di emergenza, del Servizio sanitario regionale all'interno del Sistema regionale di protezione civile, il Referente Sanitario regionale per le emergenze assicura la propria presenza presso la SOR.
6. L'attività della SOR è finalizzata principalmente:
- a) al coordinamento operativo delle forze di livello regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano sul territorio della regione ed al coordinamento delle disponibilità di mezzi e materiali e della Colonna Mobile Regionale;
 - b) all'analisi e valutazione in tempo reale di tutte le informazioni raccolte tramite la propria attività di presidio e dal Centro Funzionale d'Abruzzo per i rischi di cui all'articolo 7;
 - c) al coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi e situazioni di emergenza di competenza regionale, e, ove se ne ravvisi la necessità, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni.
7. Nel periodo individuato di "grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi" la SOR svolge anche le funzioni di "Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)", secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge 353/2000. La SOUP svolge attività di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, avvalendosi del personale e delle strumentazioni della



Il Presidente della Regione

SOR, nonché del contributo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando regionale dei Carabinieri Forestali e delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, secondo specifiche intese.

Art. 9
(Colonna Mobile regionale)

1. Per una adeguata risposta alle situazioni di crisi e di emergenza è costituita la Colonna Mobile regionale di protezione civile, composta da personale e mezzi appartenenti alle strutture operative di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del d.lgs. 1/2018, operanti sul territorio regionale.
2. La Colonna Mobile è una struttura modulare di pronto impiego la cui composizione e le modalità d'impiego in ambito regionale sono determinate, su proposta del Dirigente preposto alla SOR, dal Direttore dell'Agenzia con proprio atto, ovvero da suo delegato.
3. La Colonna Mobile può operare anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, previa intesa tra il Presidente della Regione, o Assessore delegato, ed i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, oppure su richiesta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Art. 10
(Centri di Assistenza di Pronto Intervento)

1. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile la Regione si dota di uno o più Centri di Assistenza di Pronto Intervento (CAPI) nei quali sono custoditi e mantenuti in efficienza materiali e mezzi per gli interventi in emergenza.

Art. 11
(Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile)

1. Presso l'Agenzia è organizzata la "Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile", quale struttura temporanea, per la gestione delle seguenti attività:
 - a) supporto al Commissario delegato eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del d.lgs. 1/2018, per la gestione delle attività relative alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 del d.lgs. 1/2018;
 - b) attività relative all'attuazione delle misure previste dall'articolo 24, comma 9, del d.lgs. 1/2018 in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo.
2. L'organizzazione della Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile è disciplinata dall'atto di organizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, ivi compresa la commisurazione di una percentuale delle risorse stanziata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), per il funzionamento della Struttura medesima.



Il Presidente della Regione

Art. 14

(Formazione permanente del volontariato di protezione civile)

1. L'Agenzia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera d), promuove interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
2. Con il programma annuale di attività dell'Agenzia di cui all'articolo 12 sono disciplinate le modalità di realizzazione della formazione permanente di protezione civile che deve svolgersi nell'ambito degli obiettivi individuati dalla Regione e all'interno dei percorsi e delle politiche formative regionali.
3. Gli ambiti di rischio e i settori di intervento che costituiscono oggetto della formazione sono i seguenti:
 - a) rischio sismico;
 - b) rischio idrogeologico;
 - c) rischio incendi boschivi;
 - d) rischio ambientale e sanitario;
 - e) comunicazioni in emergenza;
 - f) gestione emergenza e assistenza alla popolazione.

Art. 15

(Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e l'emblema della Protezione Civile regionale)

1. Al fine di porre il personale in servizio presso l'Agenzia in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso, nel rispetto della disciplina statale di attuazione dell'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 1/2018.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche dell'emblema d'istituto della Protezione Civile regionale, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

(Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia)

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
 - b) risorse straordinarie regionali per fronteggiare emergenze connesse con eventi calamitosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1/2018;

*Il Presidente della Regione*

- c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
 - d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 1/2018 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
 - e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali, per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;
 - f) risorse derivanti da contributi, donazioni e liberalità di soggetti privati secondo lo specifico regolamento approvato dal Direttore.
2. All'Agenzia si applica il sistema contabile di cui al d.lgs. 118/2011.
 3. Il Direttore adotta il bilancio di previsione annuale, il conto consuntivo e il rendiconto generale e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il Direttore approva l'assestamento di bilancio e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti altresì all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 17
(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e disporre ispezioni e controlli. All'Agenzia si applicano gli strumenti di controllo di cui al Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 109.
2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti del Direttore in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti urgenti da cui possa derivare pregiudizio per l'interesse pubblico ovvero in caso di grave inadempimento o inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali.
3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta che provvede agli adempimenti previsti, previa diffida al Direttore dell'Agenzia ad adempiere entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'inerzia, ritardo o inadempimento di cui al comma 2.

Art. 18
(Dotazione di beni)

1. La Giunta regionale assegna in uso gratuito all'Agenzia i beni mobili ed immobili e le attrezzature in dotazione alla Protezione Civile regionale, al Centro Funzionale d'Abruzzo ed alla SOR.



Il Presidente della Regione

CAPO II

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione:
 - a) la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) il Direttore dell'Agenzia redige l'atto di organizzazione dell'Agenzia entro novanta giorni dalla nomina e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. In caso di inutile decorso del termine, l'atto è redatto dalla competente struttura della Giunta regionale. In ogni caso l'approvazione dell'atto di organizzazione è subordinato all'acquisizione del preventivo parere, non vincolante, della competente commissione consiliare;
 - c) a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla soppressione della struttura regionale competente in materia di protezione civile; l'Agenzia subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della struttura soppressa ed il relativo personale regionale in servizio alla data della soppressione, ivi incluso il personale in servizio presso il Centro Funzionale d'Abruzzo e la Sala Operativa regionale istituiti ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 della l.r. 34/2007 e dell'articolo 14 della l.r. 72/1993, transita alle dipendenze dell'Agenzia secondo quanto disposto dall'articolo 31 del d.lgs. 165/2001 ed alle condizioni ivi previste, conservando i diritti giuridici ed economici acquisiti.
2. A decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'adozione dell'atto di organizzazione dell'Agenzia sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) l'articolo 22 della l.r. 34/2007;
 - b) la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 34 (Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo e interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio).
2. La l.r. 72/1993 è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 4 dell'articolo 1.
3. A decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15 è abrogato il Regolamento regionale 10 luglio 2002, n. 2 (Norme per



Il Presidente della Regione

l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Abruzzo).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 21

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 1/2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22

(Oneri finanziari)

1. Per l'anno 2019, dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Per gli anni 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 stimati in euro 135.000,00 per ciascuna annualità, si fa fronte con la rimodulazione delle risorse allocate e disponibili nella parte spesa del bilancio regionale nell'ambito del Titolo 1 "Spese correnti" relative alla spesa per il personale. Per gli anni 2020-2021, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, stimati in euro 30.000,00 per ciascuna annualità, si fa fronte con le risorse allocate e disponibili nell'ambito del Titolo 1 "Spese correnti", Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", capitolo n. 151300 "Fondo regionale di solidarietà per la protezione civile" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019-2021.
2. Per le annualità 2020 e 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.770.076,19, trovano copertura finanziaria nei limiti delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) per complessivi euro 1.982.374,96 allocate per il personale:
 - al Titolo 1 della Missione 1, Programma 10 per euro 60.895,15;
 - al Titolo 1 della Missione 11, Programma 01 per euro 1.593.456,06;
 - al Titolo 1 della Missione 16, Programma 01 per euro 328.023,75;
 - b) nei limiti delle seguenti risorse finanziarie, per complessivi euro 1.787.701,23 allocate per le altre voci di spesa:
 - al Titolo 1 della Missione 11, Programma 01, capitolo 151300 per euro 1.550.000,00;
 - al Titolo 1 della Missione 9, Programma 01, capitolo 151402/9 per euro 84.000,00;
 - al Titolo 1 della Missione 01, Programma 10, capitolo 11209 per euro 33.701,23;
 - al Titolo 2 della Missione 11, Programma 01, capitolo 152188 per euro 120.000,00.
3. Per le annualità 2020 e 2021, gli oneri derivanti dall'attività di antincendio boschivo, quantificati in euro 1.739.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito del Titolo 1, Missione 11, Programma 01 - capitoli 151300/9, 151300/14 e 151300/16. Al bilancio di

*Il Presidente della Regione*

previsione per gli esercizi 2020 e 2021 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

- a) in aumento
parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 1.739.000,00 così ripartiti:
 - 1) euro 1.100.000,00 capitolo di spesa 151300/9;
 - 2) euro 550.000,00 capitolo di spesa 151300/14;
 - 3) euro 89.000,00 capitolo di spesa 151300/16;
 - b) in diminuzione
parte Spesa:
Titolo II, Missione 09, Programma 01, capitolo di spesa 152108/2 per euro 739.000,00;
Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato "Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie" per euro 1.000.000,00.
4. Con la legge di stabilità 2020-2022 si procederà ad apposita variazione di bilancio, previa istituzione di nuovi capitoli relativi alla gestione corrente e alla gestione c/capitale, per il trasferimento delle risorse indicate nei precedenti commi 2 e 3.
 5. Per gli esercizi successivi si provvede attraverso stanziamenti previsti dalla legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).




Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'AQUILA , 20 DIC. 2019


Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **20 DICEMBRE 2019, N. 46**
"Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2007, N. 34

Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.

Art. 22

(Istituzione del Centro Funzionale d'Abruzzo)

- [1. La Regione Abruzzo, sulla base delle competenze attribuite alle Regioni dalla legge 24.2.1992, n. 225 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione delle disposizioni specifiche derivanti dal D.L. 11.6.1998, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 3.8.1998, n. 267, dall'O.P.C.M. n. 3134 del 10.5.2001, dall'O.P.C.M. n. 3260 del 27.12.2002, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, nell'ambito dell'organizzazione del sistema di allertamento regionale, istituisce il Centro Funzionale d'Abruzzo, di seguito denominato Centro Funzionale.
2. Il Centro Funzionale svolge le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali e di monitoraggio su scala regionale, di previsione di scenari di rischio meteo-idrologico, ambientale e sismico, di allertamento e di supporto decisionale al sistema di Protezione Civile regionale e nazionale per tutte le tipologie di rischio, nell'ambito della rete dei Centri Funzionali.
3. Il Centro opera a supporto della competente Direzione regionale e in dipendenza degli indirizzi della medesima. Per il rischio idrogeologico ed idraulico le funzioni sono svolte in adempimento agli indirizzi operativi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni.
4. Il Centro Funzionale e' dotato di una propria struttura organizzativa alla quale e' preposto un responsabile in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. La struttura organizzativa e' definita con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore preposto alla Protezione Civile, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.
5. Il Responsabile del Centro e' nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto alla Protezione Civile. Al Responsabile del Centro si applica la disciplina contrattuale prevista per i dirigenti regionali. Il trattamento economico del Responsabile del Centro e' pari al trattamento economico corrisposto ai dirigenti di Servizio della Giunta regionale, inclusa la retribuzione di posizione e 13a mensilità, oltre ad una indennità annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i medesimi dirigenti regionali.

6. La dotazione organica del Centro Funzionale e' assicurata attraverso l'assegnazione dalle strutture regionali o da altri Enti di personale avente caratteristiche professionali adeguate, ovvero attraverso le forme di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia. Il personale assegnato dalle strutture regionali e il Responsabile del Centro, qualora venga individuato tra il personale regionale, conservano la continuita' di servizio ai fini previdenziali e di quiescenza, e, durante il periodo di assegnazione, sono collocati in distacco.
7. Il Centro Funzionale ha sede a L'Aquila nei locali individuati dalla Giunta regionale per le funzioni di cui alla Direttiva P.C.M. 27.2.2004, dotati delle attrezzature previste per i Centri Funzionali in base alla Convenzione tra Regione e Dipartimento della Protezione Civile approvata con D.G.R. 26.9.2003, n. 816 e successive modifiche.
8. Nelle more dell'adozione dell'atto di organizzazione di cui al precedente comma 4, al Centro Funzionale viene assegnato il personale regionale gia' operante presso la relativa struttura regionale, cosi' come individuato dalla Direzione cui fanno capo le competenze di Protezione Civile, nei limiti delle risorse e delle prescrizioni annualmente impartite dalla Giunta regionale per il tramite della Direzione competente in materia, e le funzioni del Responsabile del Centro vengono temporaneamente svolte da un Dirigente regionale avente adeguate competenze e all'uopo nominato dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto alla Protezione Civile.
9. Agli oneri relativi all'istituzione, al funzionamento e alle attivita' del Centro Funzionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile" e nella UPB 05.02.10 denominata "Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali, fondo regionale di solidarieta' per la protezione civile.]

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 20 DICEMBRE 2019, N. 46 "Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" sono i seguenti:

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262
Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2403
(Doveri del collegio sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 19
(Incarichi di funzioni dirigenziali)

(OMISSIS)

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

(OMISSIS)

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un

quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

(OMISSIS)

Art.31

(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 6

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

(OMISSIS)

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1

Codice della protezione civile.

Art. 2

(Attività di protezione civile)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
 - a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
 - b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
 - c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
 - d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

- e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
 - f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
 - g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
 - b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
 - c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
 - d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 7

(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

Art. 13

(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
- a) le Forze armate;
 - b) le Forze di polizia;
 - c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
 - d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
 - f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
 - g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
- 2-bis Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 24

(Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifici, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi

dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Art. 25

Ordinanze di protezione civile)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
 - c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita';
 - d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
 - e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
 - f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilita' speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attivita' in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del

- suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio e la periodicita' delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

Art. 26

(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.
2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto gia' titolare della contabilita' speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, puo' essere autorizzato alla gestione della medesima contabilita' in qualita' di autorita' ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27

(Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali.
2. Le risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilita' possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

Art. 28

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
 - a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
 - b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
 - c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
 - d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
2. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55].

Art. 30

(Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile)

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
2. Ferma la facolta' del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo e' punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalita' d'uso e custodia.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 55

(Le Agenzie regionali)

1. La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1993, N. 72

Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile.

Art. 14

(Sala operativa regionale)

1. E' istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la "Sala operativa regionale" quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attivita' di protezione civile di competenza della Regione. La Sala operativa e' posta alle dirette dipendenze del dirigente del Servizio di protezione civile ed e' presidiata nell'arco delle 24 ore.
2. La Sala operativa regionale e' collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed e' dotata delle opportune strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura, in particolare:
 - l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamita' o catastrofi;
 - il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala operativa del Dipartimento nazionale per la protezione civile, con le strutture, anche periferiche, dei Settori della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attivita' di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale dello Stato, con le sedi delle Unità locali socio sanitarie, con l'Istituto nazionale di geofisica e con le strutture del Servizio idrografico e marigrafico nazionale interessanti il territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati rilevanti e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi, meglio coordinati, della Protezione Civile.
3. La Sala operativa e' altresì, fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilita'.
4. In situazioni di emergenza la sala operativa assicura il necessario supporto tecnico e organizzativo, unitamente al Servizio protezione civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del presidente della Giunta regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4

Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Art. 3

(Principi generali e modalita' di erogazione dei servizi pubblici)

1. I servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e l'esercizio di attivita' volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' regionale, sono erogati attraverso una delle seguenti modalita' organizzative, nei soli casi in cui tali servizi non possono essere gestiti in maniera efficace ed

economicamente conveniente dagli enti locali, ovvero la cui gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, o mediante l'affidamento a terzi, con le modalita' stabilite dalla vigente legislazione in materia di appalti, non risulti efficiente sotto il profilo dei risultati:

- a) agenzia regionale, quando l'oggetto consiste nello svolgimento di attivita' specifiche di interesse pubblico;
 - b) azienda regionale, anche consortile quando l'oggetto consiste nella produzione e gestione di beni e servizi rivolti al consumo collettivo e destinati al soddisfacimento di finalita' pubbliche. Le aziende hanno natura di ente pubblico economico;
 - c) istituto regionale, quando le funzioni e le attivita' attribuite sono caratterizzate prevalentemente da contenuti di alta specializzazione tecnico-scientifica ed orientate alla ricerca ed alla sperimentazione;
 - d) costituzione e partecipazione a societa', per lo svolgimento dei servizi pubblici aventi rilevanza economica.
2. Gli enti regionali di cui al comma 1, lett. a), b) e c) non possono detenere partecipazioni azionarie, ne' rilasciare fidejussioni, ne' svolgere attivita' che non costituiscano svolgimento di pubblico servizio.

Art. 5

(Requisiti, nomine e compensi)

(OMISSIS)

1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto puo' essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

(OMISSIS)

2. In applicazione dell'art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalita' stabilite dalla legge.

(OMISSIS)



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 47

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 20/3 del 10.12.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019 N. 47

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi relativi agli anni 2015-2016 e 2017 - Dipartimento Agricoltura

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

L'AQUILA, 20 DIC. 2019

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



Il Presidente della Regione

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo, derivante dall'acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione dei vivai forestali regionali relativo agli anni 2015 - 2016 e 2017, per un importo complessivo di euro 4.864,69, da ripartire per:
 - a) euro 487,76 relativi alla fattura elettronica per il recupero dei canoni dei servizi del vivaio forestale regionale di L'Aquila, riferite al contratto n. 12/2008, per l'annualità 2016 e 2017;
 - b) euro 3.068,48 relativi al pagamento dei canoni di affitto per la rimessa dei mezzi agricoli del vivaio forestale regionale di Congiunti (PE), riferite al contratto n. 38/2012, per le annualità 2015-2016 e 2017;
 - c) euro 1.308,45 relativi alla fattura elettronica per la fornitura di vermiculite al vivaio forestale regionale di L'Aquila, anno 2016.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 4.864,69, nelle risorse allocate nel capitolo di spesa 111412, articoli 5, 6 e 7, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'AQUILA , 20 DIC. 2019


Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 47 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi relativi agli anni 2015-2016 e 2017 - Dipartimento Agricoltura" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 48

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 20/4 del 10.12.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019 N. 48

Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

L'AQUILA, 20 DIC. 2019

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



Il Presidente della Regione

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 9/2019)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) dopo le parole "non consecutivi." sono aggiunte le seguenti: "I contributi restituiti sono rivalutati al saggio legale di interesse."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 9/2019 è inserito il seguente:
"4 bis. Sono a carico del Consiglio regionale gli oneri fiscali relativi alla quota contributiva di propria competenza di cui al comma 4."
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 9/2019 le parole "dall'articolo 7" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 10".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 9/2019 è inserito il seguente:
"1 bis. I Consiglieri regionali possono, altresì, rinunciare all'indennità di cui all'articolo 6, con espressa richiesta da comunicare al Servizio competente entro un anno dall'adesione al beneficio. In caso di rinuncia il Consigliere ha diritto di ricevere tutti i contributi già versati per tale finalità; inoltre, qualora il medesimo sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili a suo carico di cui al comma 4 dell'articolo 10."
5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, quantificati per l'esercizio 2019 in euro 270.000,00, per l'esercizio 2020 in euro 103.000,00 e per l'esercizio 2021 in euro 58.000,00, si provvede mediante la seguente variazione di bilancio del Consiglio regionale in termini di competenza e di cassa:
 - a) per l'esercizio 2019:

- 1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 270.000,00;
- 2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

1002 Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità	euro 78.000,00
1301 Trattamento economico componenti CO.RE.COM.	euro 10.000,00
2005 Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato	euro 40.000,00
2010 Oneri riflessi personale dirigenziale a tempo determinato	euro 1.000,00
2020 Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo determinato	euro 4.000,00
2025 Trattamento economico del personale T.D. e Ind. Segreterie politiche assunte dal Consiglio	euro 135.000,00
4355 Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali	euro 2.000

- b) per l'esercizio 2020:



Il Presidente della Regione

- 1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 103.000,00;
 2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

4106 Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013	euro 20.000,00
4151 Attività editoriale	euro 18.000,00
4152 Attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione	euro 25.000,00
4302 Attività Annuale CO.RE.COM.	euro 20.000,00
6121 Contributi per eventi L.R. 55/2013	euro 20.000,00

c) per l'esercizio 2021:

- 1) Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" Titolo 1, Missione 01, Programma 01, in aumento di euro 58.000,00;
 2) I seguenti capitoli inerenti il Titolo1, Missione 01, Programma 01, in riduzione:

4106 Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013	euro 10.000,00
4151 Attività editoriale	euro 18.000,00
4152 Attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione	euro 10.000,00
4302 Attività Annuale CO.RE.COM.	euro 10.000,00
6121 Contributi per eventi L.R. 55/2013	euro 10.000,00

6. Gli stanziamenti del capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri fiscali quota contributiva carico Ente" sono vincolati agli adempimenti fiscali a cui provvede il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare variazioni del bilancio del Consiglio regionale al fine del corretto assolvimento dell'obbligo tributario, anche utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato derivante dagli stanziamenti a ciò finalizzati e non utilizzati al termine dell'esercizio.

Art. 2

(Integrazione alla L.r. 40/2010)

1. Dopo l'articolo 19 bis della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

"Art. 19 ter

(Disposizioni in materia di assegno vitalizio, di indennità a carattere differito e di indennità di fine mandato)

1. Per il sequestro, il pignoramento o la cessione dell'assegno vitalizio, di reversibilità, di indennità a carattere differito e di fine mandato si applicano le disposizioni legislative in materia, vigenti per tempo, applicabili ai pubblici dipendenti.
2. L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 19, in quanto munus costituzionale connesso all'esercizio di un mandato pubblico, non è assimilabile all'istituto del trattamento di fine rapporto."



Il Presidente della Regione

Art. 3

(Rifinanziamento della l.r. 49/2017)

1. E' rifinanziata per l'esercizio 2019 la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) per l'importo di euro 93.000,00.
2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2019/2021 con riferimento all'annualità 2019:
 - a) Missione 11, Programma 02, Capitolo 1009 denominato "Interventi regionali a sostegno delle attività economiche nel cratere - l.r. 49/2017" in aumento di euro 93.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in riduzione di euro 93.000,00.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'AQUILA, 20 DIC. 2019


Il Presidente
Dott. Marco Marsilio



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **20 DICEMBRE 2019, N. 48**
"Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed
urgenti"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiov_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 9

Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 8
(Diritto all'indennità a carattere differito)

1. I Consiglieri cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare presso il Consiglio regionale per almeno 5 anni, anche non consecutivi.
2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il Consigliere, anche in caso di sostituzione temporanea di altro Consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura; non è ammessa alla contribuzione volontaria il Consigliere la cui elezione è stata annullata.
5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il Consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. **I contributi restituiti sono rivalutati al saggio legale di interesse.**

Art. 10

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale e' determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennita' di carica lorda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) come determinata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vigenti pro tempore, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennita' di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. L'importo dell'indennita' a carattere differito e' rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del Consigliere e' pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale e' pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
- 4-bis. Sono a carico del Consiglio regionale gli oneri fiscali relativi alla quota contributiva di propria competenza di cui al comma 4.**
5. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo e' quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 13

(Rinunciabilita')

1. Il Consigliere regionale puo' rinunciare all'indennita' di cui all'articolo 6 con espressa dichiarazione da rendere al Servizio competente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione; in tal caso non si applicano le trattenute previste dall'articolo 10, comma 4.
- 1 bis. I Consiglieri regionali possono, altresì, rinunciare all'indennità di cui all'articolo 6, con espressa richiesta da comunicare al Servizio competente entro un anno dall'adesione al beneficio. In caso di rinuncia il Consigliere ha diritto di ricevere tutti i contributi già versati per tale finalità; inoltre, qualora il medesimo sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili a suo carico di cui al comma 4 dell'articolo 10.**

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 20 DICEMBRE 2019, N. 48 "Modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2019, n. 9 e 10 agosto 2010, n. 40 e altri provvedimenti indifferibili ed urgenti" sono i seguenti:


LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 19

Indennita' di fine mandato

1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessa dalla carica ha diritto a un'indennita' di fine mandato.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' pari a tante mensilita' e relativi dodicesimi, dell'indennita' di carica mensile lorda per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.
3. In conformita' alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'indennita' di cui al comma 1 non puo' superare l'importo di dieci mensilita' dell'indennita' di carica.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.
5. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data del 21 dicembre 2012, non e' assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per gli anni di mandato successivi al decimo e puo' richiedere l'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21 dicembre 2012.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it